

Un percorso nell'affido



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Campagna per la promozione dell'affidamento familiare

Premessa

Il primo diritto che andrebbe assicurato ad ogni bambino è quello di vivere in famiglia, protetto dall'affetto dei genitori e inserito in un contesto di relazioni calde che gli permetteranno, man mano che cresce, di acquisire autonomia personale e consapevolezza di sé. La concreta applicazione di questo diritto impegna le istituzioni e la collettività ad attivare risorse ed iniziative specifiche. A volte però, la famiglia naturale può attraversare momenti di difficoltà gravi, che possono creare situazioni di pesante disagio per i figli, o addirittura di rischio. Ma questo non deve significare per il bambino l'impossibilità di continuare a vivere in un contesto familiare, senza perdere definitivamente il contatto con i genitori e i parenti. L'affidamento familiare rappresenta uno strumento privilegiato e prezioso per le risposte che fornisce ai bisogni di cura, affetto ed educazione dei bambini e delle bambine in prospettiva del loro rientro nella propria famiglia di origine.

Nonostante i cambiamenti sociali e culturali che attraversano la nostra società questa forma di solidarietà tra famiglie e persone conserva intatto il suo inestimabile ed altissimo valore civile.

Pur essendo, infatti, necessario che il legislatore si appresti ad una riflessione su strumenti alternativi o integrativi rispetto a quelli già previsti dalla legge, si deve rilanciare e sostenere in ogni modo il sostegno alle famiglie e che sia completato il percorso di deistituzionalizzazione dei minori. Innanzitutto con la riqualificazione dei servizi di accoglienza per minori, con l'obiettivo, quando possibile, di prevenire l'allontanamento e favorire il reinserimento nella famiglia di origine. Quindi vanno individuate le azioni



Un percorso nell'affido

in grado di rafforzare le famiglie nell'esercizio delle loro responsabilità di cura ed educazione ed occorre consolidare la dimensione dell'appartenenza promuovendo lo sviluppo del potenziale relazionale personale e la conciliazione della vita familiare con quella lavorativa.

In questa prospettiva per le politiche dell'infanzia e della famiglia l'affidamento familiare rimane uno strumento indispensabile, la principale e migliore strada da seguire. L'affidamento familiare consente infatti di costruire legami significativi con il minore accolto e relazioni positive anche con la famiglia di origine.

Sono questi motivi che rendono utile rinnovare il messaggio contenuto nell'opuscolo che presentiamo, allo scopo di informare e sensibilizzare il maggior numero di persone sull'affidamento familiare, per offrire notizie, indicazioni e risposte alle possibili domande su questo strumento di tutela e di promozione del bambino. Si tratta di uno strumento agile, ma completo perché offre una panoramica complessiva su "cosa è" e "come si fa" l'affidamento familiare, descrivendo il percorso, le caratteristiche e i soggetti dell'affido, anche con l'ausilio di una storia raccontata per immagini.

Voglio però innanzitutto dire grazie alle famiglie affidatarie e agli operatori impegnati a diffondere e qualificare l'affidamento familiare come risposta sempre più adeguata ed appropriata ai bisogni dei bambini, delle bambine e delle loro famiglie. Nell'augurare buona lettura ricordiamo di far riferimento ai servizi territoriali sociali e sanitari per avere ulteriori chiarimenti e approfondire i temi affrontati.

Eugenia Roccella



Campagna per la promozione dell'affidamento familiare

Che cos'è l'affidamento familiare?

Ogni bambino, ogni ragazzo ha il diritto di avere una famiglia, che lo ami, si prenda cura di lui e lo aiuti a crescere in modo sereno ed equilibrato.

Talvolta la famiglia naturale può trovarsi, per motivi diversi, in una situazione di particolare difficoltà che la porta, temporaneamente, a non essere in grado di occuparsi dell'educazione e delle necessità materiali e affettive dei propri figli.

In questi casi può essere necessario attivare un percorso di sostegno, che si può concretizzare in diverse forme di aiuto al bambino o al ragazzo ed alla sua famiglia: l'affidamento familiare è una delle possibili.

Si distingue da altre modalità di solidarietà tra famiglie per il livello di coinvolgimento richiesto e per le situazioni di maggiore difficoltà che interessano i bambini e le loro famiglie. Si tratta di un intervento di sostegno che può essere attuato anche per poche ore al giorno o alla settimana, ma caratterizzato da stabilità, continuità e progettualità, per permettere al bambino o al ragazzo di trovare in un'altra famiglia, tempestivamente e per tutto il tempo necessario, ciò che la sua al momento non è in grado di garantirgli.





Per ogni affidamento familiare i Servizi Sociali devono elaborare un progetto di affidamento che ha come obiettivo la tutela degli interessi del bambino e, tra questi, il suo diritto a mantenere e consolidare i legami con la propria famiglia.

L'affido familiare è regolamentato dalla legge 184/83 "Diritto del minore ad una famiglia" che all'art.1 sancisce il *diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia* e all'art.2 afferma che quando il bambino o ragazzo è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo *può essere affidato a un'altra famiglia o a persona singola o a una comunità di tipo familiare che gli assicuri il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.*

Chi sono i bambini-ragazzi affidati?

Possono essere neonati, bambini di due o tre anni, possono frequentare la scuola materna, elementare o la scuola media, possono essere già più grandi e avere fino a diciassette anni compiuti, possono essere italiani o stranieri.

Per alcuni di loro può essere più indicata l'accoglienza in una famiglia con figli, per altri, in considerazione dell'età o della situazione che hanno vissuto, può essere consigliabile l'accompagnamento da parte di una persona affidataria singola.

Chi sono le famiglie dei minori affidati?

Sono famiglie che hanno bisogno di essere aiutate e sostenute temporaneamente nelle proprie funzioni educative e affettive, perchè si trovano in una situazione di difficoltà che contribuisce in parte o totalmente a creare condizioni di malessere e di disagio per i propri figli o, in alcuni casi, di vero e proprio rischio tanto che occorre tutelare i bambini durante "tutto il tempo necessario affinché la condizione di rischio cessi".

L'affidamento familiare può quindi essere utile quando esistono rilevanti problemi di salute dei genitori, quando questi, per motivi diversi, non possono garantire continuità nella loro funzione genitoriale, quando il nucleo familiare si disgrega, quando tra i genitori esiste un



alto livello di conflittualità che pregiudica la crescita equilibrata dei figli, quando ci sono evidenti inadeguatezze nella funzione educativa dei genitori, quando il bambino o il ragazzo ha gravi problemi relazionali o di inserimento nel proprio contesto sociale oppure quando è collocato, impropriamente, in una struttura residenziale.

Chi sono le famiglie affidatarie?

Tutti possono diventare affidatari: coppie con o senza figli, sposate o conviventi, singole persone e anche le famiglie immigrate possono proporsi come famiglie affidatarie. Non è necessario possedere specifici requisiti o limiti d'età o di reddito, né occorre avere determinati titoli di studio, conoscenze in campo psicologico e pedagogico o altre competenze specifiche.

L'affidamento, però, è una scelta arricchente ma impegnativa, perciò agli affidatari è richiesto:



- uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un bambino o un ragazzo accettando ciò che appartiene al suo mondo, alla sua storia e alla sua famiglia, perché è con essa che egli ritornerà, senza tuttavia rinunciare al proprio stile educativo, ma "adattandolo" a tale accoglienza;
- disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino o un ragazzo, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare e valorizzare le sue potenzialità e risorse.

Significa quindi essere una famiglia in più e non una famiglia alternativa a quella di origine. Le necessità e caratteristiche dei bambini e i ragazzi in affido sono estremamente diversificate e quindi anche una circoscritta disponibilità (anche limitata ad alcune ore al giorno o ad alcuni giorni della settimana) può incontrarsi con il bisogno di sostegno di un minore e della sua famiglia, purché sia una disponibilità costante nel tempo, tale da poter diventare una risorsa per il progetto di affido.

Quali sono le principali caratteristiche dell'affidamento?

Con l'affido, il minore resta nella famiglia affidataria per un periodo di tempo definito, durante il quale egli mantiene con la propria famiglia di origine regolari rapporti che sono stabiliti con i



servizi sociali.

L'affido familiare può essere *consensuale*, quando si attua con il consenso della famiglia del bambino o del ragazzo. Si definisce, invece, *non consensuale* (o giudiziale) quando a decretarlo è il Tribunale per i Minorenni, in base ad esigenze specifiche di tutela e quindi indipendentemente o in mancanza dell'assenso della famiglia.

Occorre fare in modo, in ogni caso, che il bambino accolto viva le due famiglie come importanti risorse per la propria crescita e non tra loro in competizione.


L'affido può anche essere *residenziale* quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte, pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia; o *diurno*, quando il bambino o il ragazzo trascorre con la famiglia affidataria alcuni momenti della giornata o della settimana, ma comunque con carattere di continuità e regolarità: si tratta di una forma di affido sperimentata positivamente nel corso degli anni, in quanto permette un supporto significativo al minore ed alla sua famiglia in difficoltà, senza allontanarlo da casa.

Chi propone l'affidamento?

L'affidamento viene proposto e attuato dal Servizio Sociale, ossia dalla struttura tecnico-amministrativa preposta al servizio di protezione, cura e tutela dell'infanzia; diventa esecutivo dopo l'intervento di un organo giudiziario.

L'affidamento è progettato in base alle esigenze del bambino, alla sua situazione familiare specifica e ai problemi che essa presenta.

La legge prevede che il ragazzo che abbia compiuto i 12 anni di età debba essere



ascoltato in merito al progetto di affido; per le età inferiori occorre comunque individuare, caso per caso, le forme più opportune di coinvolgimento del bambino.

La famiglia affidataria viene consultata nella predisposizione del progetto d'affidamento?

I Servizi, tenendo al centro l'interesse del minore, concordano con la famiglia affidataria il relativo progetto educativo, che si inserisce in quello più ampio per il bambino/ragazzo e la sua famiglia di origine.

Che durata può avere l'affidamento?

L'affidamento è per sua natura temporaneo, in quanto legato alle esigenze del bambino e della sua famiglia. La sua durata è diversa per ogni bambino o ragazzo e di norma non dovrebbe superare i due anni ma può anche essere più lungo a seconda delle problematiche affrontate.





Quando termina l'affidamento?

L'affidamento si conclude, di norma, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che lo aveva disposto, quando:

- la famiglia ha superato le proprie difficoltà e può riaccogliere il bambino;
- la prosecuzione non sia più nell'interesse del bambino o ragazzo affidato;
- l'affidato abbia raggiunto la maggiore età o si sia al termine del "proseguo amministrativo".

La decisione di concludere l'affido familiare spetta, salvo cessazioni dovute a cause di forza maggiore, agli operatori di base responsabili del caso, che predisporranno la relazione di chiusura da inviare all'Autorità Giudiziaria.

La famiglia affidataria può adottare il bambino che le è stato affidato?

Affidamento e adozione seguono percorsi differenti, non sovrapponibili.

Qual è il percorso per diventare affidatari?

Le persone interessate a conoscere l'affidamento si possono rivolgere al Servizio Sociale del territorio o alle associazioni del privato sociale che si occupano di affidamento per avere le prime informazioni.

Chi decide di dare la propria disponibilità può rivolgersi al Servizio Sociale del territorio, con il quale può intraprendere un percor-



so finalizzato, da un lato, all'acquisizione di una maggiore consapevolezza da parte degli affidatari sulla possibilità concreta di essere protagonisti dell'affidamento e, dall'altro, a permettere agli operatori di conoscere disponibilità e risorse di quella specifica famiglia. Tale percorso si conclude con la definizione dell'abbinamento più adeguato tra le caratteristiche e le disponibilità della famiglia affidataria e le esigenze del bambino e della sua famiglia.

Le famiglie disponibili e affidatarie possono rivolgersi alle associazioni familiari o alle reti di famiglie?

Sì, le famiglie possono rivolgersi anche alle associazioni o alle reti di famiglie che si occupano di affidamento per ricevere informazioni, sostegno e accompagnamento nel percorso verso l'affidamento e durante l'affidamento. Le famiglie affidatarie possono avvalersi dell'opera delle associazioni come indicato dalla legge 184/83 all'art. 5 – comma 2.

Esiste la possibilità per le famiglie affidatarie di confrontarsi con altre famiglie?

Generalmente alle famiglie affidatarie viene proposto di incontrarsi e confrontarsi con altre famiglie all'interno dei gruppi di auto-mutuo aiuto promossi dai Servizi Sociali o dalle associazioni, per sostenersi e aiutarsi vicendevolmente. La partecipazione ai gruppi è libera e gratuita.

Durante l'affidamento quali sono i principali compiti degli affidatari?

Durante il periodo di affidamento Servizi e famiglia affidataria collaborano attivamente per la costruzione di un progetto di affido nel quale gli affidatari assumono diversi importanti compiti.

In particolare si impegnano:

- ad accogliere presso di sé il minore;
- a provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;


- a garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- ad assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia;
- a curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento;
- a partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti nel tempo dai servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto;
- a partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal servizio preposto all'affidamento, al fine di promuovere occasioni di confronto e discussione sulle esperienze di affidamento e di promozione di una cultura dell'infanzia per realizzare i progetti di protezione e tutela del minore.

Quale è il ruolo dei Servizi Pubblici?

I Servizi Pubblici hanno il compito di promuovere l'affido familiare nella comunità locale, accogliere e seguire le persone che si avvicinano all'affidamento attraverso percorsi di informazione, formazione individuale e/o di gruppo nei quali vengono affrontati gli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento familiare.

Accogliere un bambino o un adolescente in affido, tuttavia, anche per una famiglia preparata e consapevole, può presentare dei momenti di difficoltà. In ogni caso, accogliere un bambino in affido non deve essere un atto eroico: gli operatori dei servizi coinvolti nel progetto sono chiamati a garantire il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie affidatarie prima e durante l'affido, anche attraverso costanti e ricorrenti momenti di verifica del progetto di affido e del progetto educativo del bambino o del ragazzo.

Importanti occasioni di sostegno, confronto e condivisione della propria esperienza potranno venire anche dalla partecipazione alle attività ed agli incontri organizzati dalle reti di famiglie e dalle associazioni presenti nel territorio.



Rimborso spese agli affidatari

La legge nazionale prevede che Stato, Regioni e Enti locali dispongano (nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio) misure di sostegno, anche economiche, in favore della famiglia affidataria.

Assegni familiari

In base alla normativa vigente (L. 149/01, art. 38, comma 1) il giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.


Detrazione d'imposta

La legge sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti

a carico (art. 12, DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari

La legislazione per il sostegno alla maternità e alla paternità (D. Lgs n. 151 del 2001 - T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità, così come modificato dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007) e la legge 149/01 stabiliscono i diritti, tutele e opportunità di cui possono fruire i genitori affidatari in materia di congedo di maternità o di paternità, congedi parentali, per la malattia del figlio/a, per riposi giornalieri. È loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione della lavoratrice autonoma. Le libere professioniste, inoltre, iscritte ad una cassa di previdenza ed assistenza fra quelle indicate nell'allegato D del suddetto T.U., in caso di affidamento familiare hanno diritto all'indennità di maternità per cinque mesi, dall'ingresso del bambino, a condizione che questo non





abbia superato i sei anni di età.

- La lavoratrice che prende in affidamento un minore (affidamento non preadottivo, ai sensi della legge 184/1983, artt. 2 e ss.) ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all'interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall'interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all'atto dell'affidamento, abbiano superato i sei anni di età.
- Il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.
- I genitori adottivi e affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'ado-

zione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall'ingresso del minore in famiglia; viceversa, qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall'ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dal comma 3 dell'art. 34 T.U.

L'art. 69 del T.U. 151/01 così come modificato dal D. Lgs. n. 115 del 2003 esplicitamente prevede l'estensione del diritto di congedo parentale alla madre lavoratrice autonoma.



Inoltre, va segnalata la circolare n. 91 del 2003 che puntualizza alcuni importanti aspetti relativi ai casi di affidamento di due o più minori entrati nella famiglia affidataria alla stessa data. Tale circolare prevede l'applicazione dell'art. 41 del T.U. 151/01 e successive modificazioni, che afferma il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo, essendo quest'ultimo equiparabile all'ingresso in famiglia, avvenuto nella stessa data, di due o più minori, anche non fratelli.

Infine, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 385 dell'11 ottobre 2005 ha esteso anche ai padri, in alternativa alla madre, l'indennità di maternità prevista per le libere professioniste dall'art. 70 del D. Lgs. 151/01, così come modificato dal D. Lgs. n. 115 del 2003.

Iscrizione anagrafica del minore

Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.

Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che l'iscrizione potrebbe avvenire

previo accordo con i servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla potestà.

Assistenza sanitaria

Secondo la normativa vigente (L. 149/01, art. 5, comma 1) l'affidatario in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie esercita i poteri connessi con la potestà parentale, mentre spettano ai genitori naturali o al tutore le scelte straordinarie che richiedono una autorizzazione scritta ad esempio interventi chirurgici programmati, vaccinazioni, somministrazione di terapie debilitanti.

Se un bambino viene affidato a una famiglia residente nella stessa azienda sanitaria locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del pediatra di libera scelta o del medico di base.

Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda sanitaria locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.



Scuola

Secondo la normativa vigente (L. 149/01, art. 5, comma 1) l'affidatario in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche esercita i poteri connessi con la potestà parentale, mentre spettano ai genitori o al tutore le scelte straordinarie quali ad esempio l'iscrizione, la firma della pagella, l'autorizzazione a gite all'estero. In alcune strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda di iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate.

È importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.

Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (art. 19 DPR n. 416/74). Il codice civile, art. 348, riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questa spetta "a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari".

Espatrio

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmato dai genitori naturali o dal tutore (L. 1185/67 art. 3) nel caso di decadenza della potestà genitoriale.

In assenza del consenso dei genitori il giudice tutelare può autorizzare l'espatrio. La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai Servizi



territoriali che hanno in carico il bambino, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento; poiché può trattarsi di una procedura complessa e lunga, è opportuno attivarsi in anticipo.

In genere occorre presentare all'Ufficio di P.S. della propria zona di residenza, il Certificato di nascita del minore con indicazione maternità e paternità, 2 fotografie del minore, di cui una autenticata, fotocopia della documentazione relativa all'affidamento al Servizio da parte del Tribunale dei Minorenni e fotocopia del documento di affido alla famiglia affidataria, da parte del Comune, il Nulla Osta all'espatrio da parte del Giudice Tutelare, la dichiarazione di assenso ad espatriare con il minore da parte degli accompagnatori indicati in domanda (cognome, nome, data e luogo di nascita), la fotocopia dei documenti degli accompagnatori. Se all'Ufficio di P.S. si recano direttamente gli affidatari, oltre alla documentazione sotto indicata, devono avere, in busta chiusa a garanzia della riservatezza rispetto ai dati completi dei genitori naturali e di quelli dell'assistente sociale, l'istanza compilata e firmata dall'Assistente Sociale al quale è affidato il minore, con allegata la fotocopia del suo tessero o documento d'identità.

Il presente opuscolo è stato realizzato dalla Cabina di Regia del Progetto nazionale di promozione dell'affidamento familiare "Un percorso nell'affido" rielaborando la precedente versione predisposta dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Hanno collaborato con riflessioni, materiali e contributi:

- Donata Bianchi
- Liana Burlando
- Antonella Caprioglio
- Adriana Ciampa
- Teresa Giaquinto
- Roberto Giovanni Marino
- Angela Marsicovetere
- Salvatore Me
- Francesco Paolo Occhiogrosso
- Veronica Pelonzi
- Stefano Ricci
- Raffaele Tangorra
- Marina Tuccinardi

Cabina di Regia



Ministero del Lavoro
della Salute e
delle Politiche Sociali



Dipartimento
per le politiche
della famiglia



Coordinamento
Nazionale
Servizi Affido



Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome



Comune di Genova